

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-4313 del 16/09/2020 |
| Oggetto | CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) ÷ località Bazzano TITOLARE: MP3 SRL CODICE PRATICA N. BO06A0105/20VR01 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-4422 del 14/09/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO

COMUNE: VALSAMOGGIA (BO) - località Bazzano

TITOLARE: MP3 SRL

CODICE PRATICA N. BO06A0105/20VR01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n° 1672 del 17/02/2015 con la quale è stata rilasciata alla Ditta ILPA SRL - DIVISIONE MP3, P.IVA/C.F.:01660850361/00522970359, **la concessione di derivazione** di acqua pubblica sotterranea con **scadenza al 31/12/2023** (pratica B006A0105), a seguito di istanza di concessione preferenziale Prot. n. 70715 del 04/07/2006:

- **mediante il pozzo** ubicato sul terreno di proprietà, censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano, al Foglio 9, mappale 278, nel punto di coordinate geografiche UTMER: X=664486, Y=930460; costituito da una tubazione in acciaio bituminato con diametro di 160 mm, con filtri di captazione da quota 45 a 52 e da quota 80 a 88 m dal piano campagna; completato con una unica elettropompa sommersa di 3 KW di potenza;
- **con una portata massima** di 4,0 l/s per complessivi 25.000 mc/a;

- **ad uso industriale**, a servizio del processo produttivo di semilavorati plastici (reintegro perdite per evaporazione e spurgo in torri evaporative di raffreddamento di impianto frigorifero nella misura di circa 21.000 mc/a) e per **l'irrigazione di aree verdi aziendali**;

viste le istanze con le quali la **ditta MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52, **ha chiesto**:

- al Prot. n.150875 del 04/03/2016 della Regione Emilia Romagna, il **cambio di titolarità** della concessione sopra richiamata, a seguito di conferimento di ramo d'azienda (Atto Notaio Cariani n.85994 di repertorio del 11/11/2015) comunicando che il pozzo di prelievo è ubicato nel punto di coordinate UTM RER X:664344 Y:930307 e che l'estensione delle aree verdi è di circa 0,3455 ha;

- al Prot. n. PG/2020/59288 del 22/04/2020, la **variante sostanziale** alla concessione sopra richiamata **di perforazione di un nuovo pozzo** fino alla profondità di 60 m, sul terreno di proprietà della ditta I.L.P.A. SpA, a ciò consenziente, censito al NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano al Foglio 9, mappale 278, come ulteriore fonte di supporto o integrativa al pozzo di prelievo che non eroga più le portate massime di concessione per un degrado della struttura dei filtri; comunicando che per l'irrigazione delle aree verdi si consumano circa 2500 mc/a;

considerato che:

- con lettera Prot. n. PG/2020/83793 del 11/06/2020 è stato comunicato al richiedente che tutte le istanze presentate sono ricondotte ad un unico procedimento di variante sostanziale alla concessione con cambio di titolarità (procedimento B006A0105/20VR01;

- il procedimento è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo ai sensi dell'art. 16; nonché a quello di cambio di titolarità, ai sensi dell'art. 28;

considerato che il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fascicolo n. 214 del 24/06/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto con Prot. n. PG/2020/82934 del 09/06/2020, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere di competenza espresso in senso favorevole dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2020/92931 del 29/06/2020;

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- fino alla profondità di 52 m: il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Panaro - confinato superiore, codice 0410ER DQ2 CCS*;
- oltre la profondità di 52 m: il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Panaro - confinato inferiore, codice 2410ER DQ2 CCI*,

entrambi caratterizzati: da stato quantitativo *Buono* e rischio dello stato quantitativo assente; da soggiacenza piezometrica oltre 25 m di profondità (2010-2012) e trend piezometrico positivo (2002-2012); da subsidenza costante pari a -2,5/0 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016;

- **comporta un rischio ambientale** (*repulsione*), ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *elevata* (soggiacenza piezometrica superiore/uguale a 25 m), per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto di specifiche prescrizioni;

considerato che, per quanto riguarda il fabbisogno industriale si dà atto dei quantitativi richiesti dalla ditta per il raffreddamento degli impianti di produzione; per quanto riguarda il fabbisogno idrico per l'irrigazione delle aree verdi, i quantitativi previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016, assimilando le aree verdi di circa 0,3455 ha di estensione ad un prato stabile sono pari a circa 2000 mc/a;

considerato che la derivazione è in essere con gli stessi volumi di prelievo, sin dal 1999 (richiesta come concessione preferenziale), per cui non esercita nuovi impatti sui corpi idrici d'interesse caratterizzati da stato quantitativo *Buono* e da assenza del rischio dello stato quantitativo;

ritenuto che, a parità delle caratteristiche ambientali dei corpi idrici potenzialmente derivabili e stante l'elevata profondità della soggiacenza piezometrica, sia opportuno preferire, previa verifica di esistenza e produttività in sede di perforazione, che la derivazione avvenga nel corpo idrico più superficiale, con maggiore capacità di ricarica;

verificato che, per quanto riguarda la richiesta di cambio di titolarità, nulla osta alla modifica della titolarità della concessione con decorrenza dal 11/11/2015 a favore del richiedente, considerato che la concessione è in regola con il versamento dei canoni fino alla data medesima e che non è dovuto il versamento di un deposito cauzionale da parte del nuovo titolare;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, **nulla osta al rilascio:**

1) del **cambio di titolarità della concessione** di acque pubbliche sotterranee riconosciuta con Determinazione n° 1672 del 17/02/2015 alla ditta MP3 SRL, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52 con decorrenza dal 11/11/2015;

2) dell'**Autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo**, con le modalità di progetto presentate, alle seguenti condizioni:

- fino alla profondità massima di circa 52/55 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli

acquiferi più superficiali, previa verifica di esistenza e produttività attraverso sondaggio preliminare di piccolo diametro ed eventuali prove esplorative. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima richiesta di 60 m, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi a profondità inferiori e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agencia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;

- che la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento per un volume massimo di 25000 mc/a, **di cui 2000 mc/a** ad uso irrigazione aree verdi e con obbligo di monitoraggio piezometrico tramite misura manuale, almeno due volte l'anno, indicativamente in primavera e in autunno;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti delle spese d'istruttoria per un importo di € 88,00 per la domanda di cambio di titolarità e di € 230,00 per quella di variante sostanziale;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di cambiare la titolarità della concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n° 1672 del 17/02/2015 a favore della ditta **MP3 SRL**, C.F.:03499581209, con sede legale in comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano in Via Castelfranco n. 52, con decorrenza dal 11/11/2015;

2) di rilasciare al nuovo concessionario **l'autorizzazione alla perforazione** di un pozzo sul terreno censito nel NCT del comune di Valsamoggia (BO) - località Bazzano al Foglio 9, mappale 278, **alle seguenti condizioni:**

a) fino alla profondità massima di circa 52/55 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, previa verifica

di esistenza e produttività attraverso sondaggio preliminare di piccolo diametro ed eventuali prove esplorative. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima richiesta di 60 m, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi a profondità inferiori e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite;

b) l'autorizzazione è **accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, con la seguente condizione:

- per un volume massimo di 25.000 mc/a, di cui **2.000 mc/a** ad uso irrigazione aree verdi e di monitoraggio piezometrico tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di

dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

h) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**";

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

6) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione potrà essere effettuata fino alla profondità massima di circa 52/55 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali, previa verifica di esistenza e produttività attraverso sondaggio preliminare di piccolo diametro ed eventuali prove esplorative. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima richiesta di 60 m, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi a profondità inferiori e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo

pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta in concessione, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e tali che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che

venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Smaltimento materiali di perforazione

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio del pozzo dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:

a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. La comunicazione dovrà essere corredata da:

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- una Relazione Tecnica contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (**tra cui è obbligatoria quella prevista al comma 5, lettere a e b, dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s**), con dati e relative elaborazioni; dell'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento del pozzo; delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo e della tubazione di mandata; delle caratteristiche del misuratore di volume e quello di piezometria eventualmente installato;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.